

TITOLO I

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; per **“Legge Regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per **“Indirizzi Regionali”** la Deliberazione del Consiglio regionale del 1 marzo 2000, n. 626-3799, “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per **“Criteri Regionali”** la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore “ e s.m.i.; per **“autorizzazione di tipo a)”** l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo b)”** l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori

- che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, gli eventuali spazi per le autorizzazioni temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del singolo mercato in difformità alle presenti norme sono determinati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme e direttive.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente Regolamento in applicazione al disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Vercelli, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune polo appartenente alla rete primaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
 - A) Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
 1. P.zza Cavour
 2. P.zza Mazzini
 3. Via Bazzi
 - B) Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi
 1. Isola
 2. Villaggio Concordia

- C) Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche
 - 1. C.so Palestro
 - 2. V.le Garibaldi (estremi)
 - 3. P.zza Cavour/Ang. V. Cavour
 - D) Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
 - 1. V.le Rimembranza – tratto V. Massaua/C.so A. di Quaregna
 - E) Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
 - 1. Bivio Sesia
 - 2. C.so Matteotti – peso pubblico
 - 3. V. Trino
 - 4. Tang. Sud. – adiac. Stabilimento Patelec
 - 5. Fraz. Larizzate
 - F) Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee
 - 1. Area spettacoli viaggianti
 - 2. Altre eventuali aree da individuarsi a cura della Giunta Comunale in funzione dei singoli eventi contingenti
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (Allegati 1.....).
 3. L'attività che si svolge sulle suddette aree potrà essere sospesa o trasferita temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, gli eventuali, conseguenti trasferimenti potranno essere disposti esclusivamente previo formale accordo tra il Comune ed i rappresentanti del mercato interessato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore dai soggetti che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, del D. Lgs. 114/98.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 16. del D. Lgs. 114/98, il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - A) Aree in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

- B) Nel perimetro delimitato dalle seguenti vie e piazze, che si intendono comprese nel perimetro stesso: V.le Garibaldi, P.zza Paietta, L.go D'Azzo, Via XX Settembre, C.so De Gregori, P.zza Solferino, C.so Palestro, C.so Italia, P.zza S. Eusebio, V.le Locarni, P.zza Roma.
- C) Ad una distanza inferiore a m. 500 da ciascuna delle altre aree di cui all'art. 4 non rientranti nel perimetro sopracitato.
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione da rilasciarsi a cura del competente servizio.
 4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia e non possono effettuare soste superiori ad un'ora nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri.
 5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati nei limiti di cui all'art. 28, 2° comma, del D. Lgs. n. 114/98 possono vendere direttamente al dettaglio mediante l'utilizzo di un posteggio riservato agli agricoltori o in forma itinerante, esclusivamente i prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento purché aventi titolo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18/05/01 n. 228.
2. L'agricoltore di cui al comma precedente che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo 5.
3. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente del Settore competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Le autorizzazioni concernenti i produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati o in forma itinerante, sono disciplinate dall'art. 4 del D. Lgs. 228/01 citato.
3. Il Dirigente del competente Settore rilascia altresì le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche o che vi hanno la sede legale, in caso di persone giuridiche.
4. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e predispone un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni ed in particolare:
 - a) Le generalità del titolare;
 - b) L'indirizzo di residenza;
 - c) Il tipo di autorizzazione;
 - d) Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e) Il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f) Il codice fiscale/la partita Iva.

Articolo 8 – Autorizzazioni di tipo a)

1. L'autorizzazione di tipo a), per quanto attiene al Comune di Vercelli e nei limiti consentiti per ciascuna fattispecie, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, la vendita in forma itinerante, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati (spunta).
2. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche del Comune di Vercelli mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello prescritto entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune stesso. Ciascun posteggio è oggetto di distinta domanda e autorizzazione.
3. A pena di inammissibilità nella domanda, da inoltrarsi esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere dichiarati:
 - A) Il numero dell'area mercatale;
 - B) Il numero del posteggio;
 - C) Il settore o i settori merceologici;
 - D) Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98;

- D) Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
 5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso del posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. Per quanto attiene al Comune di Vercelli l'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante, l'esercizio dell'attività nell'ambito dei mercati a cadenza ultramensile, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata, la partecipazione alla spunta.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/98 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura segue quanto previsto dagli articoli 8, comma 4 e 5, e 12, commi 2 e 3, della presente normativa; ~~nella domanda di autorizzazione da inoltrarsi esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il richiedente deve inoltre indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa ed i comuni piemontesi nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza/sede legale dall'11/04/01 alla data di presentazione dell'istanza stessa.~~

Articolo 10 – Subingressi

1. Per quanto attiene agli aspetti giuridico/amministrativi concernenti i subingressi si applicano le disposizioni di cui al Tit. IV, capo IV della D.G.R. n. 32-2642/01 e della D.G.R. n. 26-4861/01 e s.m.i..

2. Per quanto attiene agli aspetti procedurali si applicano le disposizioni di cui alla L. 7/08/90 n. 241, con particolare riferimento all'art. 19.

Articolo 11 – Disponibilità dei posteggi di tipo a)

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo e stagionale, di cui agli artt. 14 – 15 e 16, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro 180 giorni dalla accertata, definitiva disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve comunque contenere:
 - A) L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - B) L'elenco dei posteggi disponibili;
 - C) L'esatta collocazione di ciascuno ed il rispettivo numero di identificazione;
 - D) Le dimensioni e la superficie;
 - E) La tipologia merceologica di appartenenza;
 - F) Il termine – non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP – entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - G) L'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze ex Tit. IV, capo II, sez. II D.G.R. 32-2642/01 e s.m.i..
4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale, da parte dello stesso soggetto non può essere richiesto più di un posteggio.
5. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
6. Tutte le eventuali domande presentate dopo il 19 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle istanze relative al rispettivo primo bando di assegnazione.
7. Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Articolo 12 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b) si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa raccomandata.
3. Ai procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della L. 7/08/90 n. 241 e relativa normativa di applicazione.

PARTE IV – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Individuazione delle aree del commercio su area pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 5 degli Indirizzi Regionali, vengono individuate le aree mercatali ed extramercatali da adibire al commercio su aree pubbliche rispettivamente indicate agli artt. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 e 19 della presente normativa.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun operatore, risultante dalle dimensioni del posteggio oggetto di concessione, nei cui limiti devono rigorosamente essere ricompresi le attrezzature di vendita, le merci in vendita e/o esposizione, l'eventuale automezzo.
3. Le dimensioni di ciascun posteggio, che già rappresentano la soglia fisiologica di ampliamento massimo consentibile per ciascun posteggio, sono indicate nelle rispettive tabelle di riferimento di cui agli artt. Da 14 a 18.

Articolo 14 – Aree mercatali per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 3, 3° comma lett. a) degli Indirizzi Regionali, il Comune di Vercelli determina e reistituisce le aree, il numero, le caratteristiche e le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche mercatali come segue:

AREA N. 1

1.1

UBICAZIONE:	P.ZZA D'AZEGLIO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	vigente	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	4

1.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 1.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n.).

AREA N. 2

2.1

UBICAZIONE:	P.ZZA CAVOUR/V. GIOBERTI/ P.ZZA D'AZEGLIO/V. CASTELNUOVO DELLE LANZE/V. FOA/C.SO LBERTA'/P.ZZA ALCIATI/V. CAVOUR	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8,00 - 14,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	12
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE EXTRALIMENTARI	N. POSTEGGI	119
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	1
TOTALE GENERALE MERCATO		132

2.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 2.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 1).

AREA N. 2 BIS

2 BIS.1

UBICAZIONE:	P.ZZA CAVOUR/V. GIOBERTI/ P.ZZA D'AZEGLIO/V. CASTELNUOVO DELLE LANZE/V. FOA/C.SO LBERTA'/P.ZZA ALCIATI/V. CAVOUR	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8,00 - 14,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	12
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE EXTRALIMENTARI	N. POSTEGGI	119
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	1
TOTALE GENERALE MERCATO		132

2 BIS.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 2 BIS.1 si fa riferimento alla relativa alla relativa planimetria (Allegato n. 1).

AREA N. 3

3.1

UBICAZIONE:	P.ZZA MAZZINI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	vigente	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	11

3.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 3.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 2).

AREA N. 4

4.1

UBICAZIONE:	P.ZZA MAZZINI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8,00 - 14,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	.8
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	8
TOTALE GENERALE MERCATO		16

4.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 4.1 si fa riferimento alla relativa alla relativa planimetria (Allegato n. 2).

AREA N. 4 BIS

4 BIS.1

UBICAZIONE:	P.ZZA MAZZINI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8,00 - 14,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	8
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	8
TOTALE GENERALE MERCATO		16

4 BIS.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 4 BIS.1 si fa riferimento alla relativa alla relativa planimetria (Allegato n. 2).

AREA N. 5

5.1

UBICAZIONE:	V. BAZZI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	vigente	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	4

5.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 5.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 2).

AREA N. 6

6.1

UBICAZIONE:	V. BAZZI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8,00 - 14,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	3
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	2
TOTALE GENERALE MERCATO		5

6.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 6.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 2).

AREA N. 6 BIS

6 BIS.1

UBICAZIONE:	V. BAZZI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8,00 - 14,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	3
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	2
TOTALE GENERALE MERCATO		5

6 BIS.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 6 BIS.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 2).

Articolo 15 – Aree complementari alle forme mercatali

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, 1° comma lett. a) degli Indirizzi Regionali, il Comune di Vercelli determina e restituisce le aree, il numero, le caratteristiche e le tipologie merceologiche dei posteggi singoli o dei gruppi di posteggi da

destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche mercatali con funzioni complementari alle aree mercatali di cui al precedente art. 14, come segue:

AREA N. 7

7.1

UBICAZIONE:	V. TRENTO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	vigente	
TIPOLOGIA MERCEOLOGIA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	1

7.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 7.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 8

8.1

UBICAZIONE:	V. TRENTO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8,00 – 14,00	
TIPOLOGIA MERCEOLOGIA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	3

8.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 8.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 9

9.1

UBICAZIONE:	V. MARTIRI DEL KIWU/P.LE RETROSTANTE PARROCCHIA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	vigente	
TIPOLOGIA MERCEOLOGIA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	1

9.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 9.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 10

10.1

UBICAZIONE:	V. MARTIRI DEL KIWU/P.LE RETROSTANTE PARROCCHIA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIOVEDI'	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	8,00 – 14,00	
TIPOLOGIA MERCEOLOGIA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	3

10.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 10.1 si fa riferimento alla relativa alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

Articolo 16 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, 1° comma lett. a) degli Indirizzi Regionali, il Comune di Vercelli determina e restituisce le aree, il numero, le caratteristiche e le tipologie merceologiche dei posteggi singoli o dei gruppi di posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti tipici alimentari, come segue:

AREA N. 11

11.1

UBICAZIONE:	V. F. MONACO/LATO EST	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	TUTTI	
PERIODO:	1/06 – 30/09	
ORARIO:	7,00 – 1,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ALIMENTARI	N. POSTEGGI	Dimensioni
Cocomeri/meloni	1	M. 10,00 X 4,00
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	Dimensioni
Cocomeri/meloni	1	M. 6,00 X 4,00
TOTALE POSTEGGI	2	

11.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 11.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 12

UBICAZIONE:	V.LE GARIBALDI/ESTREMO NORD/P.ZZA ROMA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	TUTTI	
PERIODO:	1/10 – 28/02	
ORARIO:	8,00 – 24,00	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	N. POSTEGGI	Dimensioni
Caldarroste	1	M. 4,00 X 3,00

AREA N. 13

13.1

UBICAZIONE:	V.LE GARIBALDI/ESTREMO SUD/C.SO LIBERTA'	
-------------	--	--

GIORNO DI SVOLGIMENTO:	TUTTI	
PERIODO:	1/10 – 28/02	
ORARIO:	8,00 – 24,00	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	N. POSTEGGI	Dimensioni
Caldarroste	1	M. 4,00 X 3,00

13.2 Per l'esatta individuazione dei posteggi di cui alle aree n. 12 e 13 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 14

14.1

UBICAZIONE:	P.ZZA CAVOUR/ANG. V CAVOUR	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	TUTTI	
PERIODO:	1/10 – 28/02	
ORARIO:	8,00 – 24,00	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	N. POSTEGGI	Dimensioni
Caldarroste	1	M 4,00 X 3,00

14.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 14.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n.).

Articolo 17 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 3, comma 3, lett. b), degli Indirizzi Regionali, il Comune di Vercelli determina e restituisce le aree, il numero, le caratteristiche e le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare al commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni a cadenza ultramensile che vengono istituite a tempo indeterminato nei seguenti termini:

AREA N. 15

15.1

DENOMINAZIONE	FIERA LUPINARIA	
UBICAZIONE:	V.LE RIMEMBRANZA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	2^ DOMENICA ANTECEDENTE LA PASQUA	
ORARIO:	8,00 – 19,30	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA MISTA	N. POSTEGGI	100
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	10
TOTALE GENERALE MERCATO		110

AREA N. 16

16.1

DENOMINAZIONE	FESTA DI OGNISSANTI	
UBICAZIONE:	V.LE RIMEMBRANZA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	1° NOVEMBRE	
ORARIO:	8,00 – 19,30	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA MISTA	N. POSTEGGI	100
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	10
TOTALE GENERALE MERCATO		110

16.2 Per l'esatta individuazione delle aree di cui ai nn. 15 e 16 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

Articolo 18 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, comma 1, lett. b) degli Indirizzi Regionali, il Comune di Vercelli determina ed istituisce le aree, il numero, le caratteristiche e le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare quotidianamente alla sosta prolungata da effettuarsi, con le modalità di cui alla norma degli Indirizzi Regionali sopracitata, come segue:

AREA N. 17

17.1

UBICAZIONE:	BIVIO SESIA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	MAX 5 ORE/GIORNO	
AREA VENDITA	mq.	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	1
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	1
TOTALE AREA		2

17.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 17.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 18

18.1

UBICAZIONE:	C.SO MATTEOTTI/PESO PUBBLICO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	MAX 5 ORE/GIORNO	

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	1
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	1
TOTALE AREA		2

18.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 18.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 19

19.1

UBICAZIONE:	V. TRINO/ EX OPN	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	MAX 5 ORE/GIORNO	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	1
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	1
TOTALE AREA		2

19.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 19.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 20

20.1

UBICAZIONE:	TANG. SUD/ADIACENZE STABILIMENTO PATELEC	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	MAX 5 ORE/GIORNO	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	1
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	1
TOTALE AREA		2

20.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 20.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

AREA N. 21

21.1

UBICAZIONE:	FRAZIONE LARIZZATE	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	GIORNALIERO	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	MAX 5 ORE/GIORNO	
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA ALIMENTARE	N. POSTEGGI	1
PRODUTTORI AGRICOLI	N. POSTEGGI	1
TOTALE AREA		2

21.2 Per l'esatta individuazione di quanto previsto al punto 21.1 si fa riferimento alla relativa planimetria (Allegato n. 3).

Articolo 19 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante autorizzazioni temporanee

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 4, comma 1, lett. c) degli Indirizzi Regionali, il Comune di Vercelli determina le aree e gli indirizzi di cui ai commi seguenti per il rilascio delle autorizzazioni temporanee secondo la nozione di cui all'art. 11, comma 4, della L. R. sul commercio:
2. **AREA N. 22**
In funzione dell'annuale Parco Divertimenti di S. Eusebio, tradizionalmente programmabile tra la seconda settimana di luglio e la prima di agosto, per il rilascio delle apposite autorizzazioni temporanee per la vendita al dettaglio in tale ambito esclusivamente di prodotti alimentari dolciari, vengono individuati le aree, il numero e le caratteristiche dei singoli posteggi risultanti dall'apposita deliberazione che la Giunta Comunale adotta annualmente in applicazione della Legge 18/03/68 n. 337 in materia di spettacoli viaggianti.
3. Per la natura non programmabile a priori, soprattutto in termini di profili di interesse pubblico, logistica, cadenza e consistenza delle singole manifestazioni delle quali, ai sensi della normativa sopracitata, tali forme di commercio devono costituire un mero supporto complementare, la Giunta Comunale adotta gli adempimenti relativi alla localizzazione e alla determinazione del numero, delle dimensioni e delle merceologie assentiabili per il commercio temporaneo su aree pubbliche in funzione di ogni altro evento contingente che ne costituisce il presupposto.
4. In applicazione di quanto previsto ai precedenti commi, il Dirigente del settore competente rilascia autorizzazioni temporanee al commercio su aree pubbliche esclusivamente in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
5. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni degli eventi di cui al comma precedente e sono rilasciate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 – Adempimenti di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, e comunque prioritariamente rispetto all'assunzione di qualsivoglia bando comunale e/o esperimento di miglione, il Comune provvede – fatte salve specifiche esigenze di sicurezza, viabilità e/o igienico sanitarie - ad effettuare la riassegnazione dei posteggi ai concessionari per ciascuna delle aree di cui all'art. 14 sulla base delle risultanze agli atti d'ufficio all'1/12/02 e delle classi tipologiche e dimensionali di posteggio provvisorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, applicando il criterio della maggiore anzianità di frequenza al mercato e, in caso di ulteriore parità, della maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese, già registro ditte, per l'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Le rispettive autorizzazioni sono conseguentemente convertite nelle nuove autorizzazioni di tipo a), dando atto che ad ogni autorizzazione deve corrispondere un posteggio, che al posteggio individuato come unico nella rispettiva area mercatale che sia utilizzabile da parte dello stesso concessionario per più giorni settimanali corrisponde una sola autorizzazione e che la conversione non comporta l'azzeramento della validità temporale ed il conseguente rinnovo della rispettiva concessione che mantiene la propria validità fino alla scadenza naturale decennale, nel rispetto di quanto previsto al Tit. IV, capo II, sez. I, n. 4 dei Criteri Regionali.
3. Per gli adempimenti concernenti le conversioni delle autorizzazioni di competenza comunale di tipo a) e b) si applicano comunque le disposizioni del Tit. VI, capo I della D.G.R. n. 32-2642/01 e s.m.i..

Articolo 21 – Disposizioni integrative ai criteri regionali

1. In applicazione di quanto previsto al riguardo al Tit. VI, capo II sez. VI della D.G.R. n. 32-2642/01, i soggetti che al momento dell'entrata in vigore della presente normativa esercitano su aree pubbliche il commercio al dettaglio in base ad autorizzazioni a suo tempo rilasciate ex art. 24 della L. 11/06/71 n. 426 "Disciplina del commercio" e/o ex art. 20 D. M. 4/06/93 n. 248 "Regolamento di esecuzione della L. 28/03/91 n. 112" sottostanno alla conversione d'ufficio di detto titolo nell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 8, con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Tali posteggi, non assimilabili ad alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 - e le relative concessioni da rinnovarsi tacitamente alla scadenza decennale – restano vincolati sia alle merceologie in essere al momento del rilascio del rispettivo titolo autorizzatorio, sia alla permanenza nel sito interessato dell'azienda che ne costituisce il presupposto, decadendo conseguentemente, senza alcuna possibilità di rinnovo in caso di cessazione e/o trasferimento dell'azienda stessa.
3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, le autorizzazioni di cui al comma 1 rientranti nelle aree mercatali previste all'art. 14 vengono ricomprese nei posteggi mercatali individuati per ciascuna delle aree interessate; le autorizzazioni tuttora esistenti nell'ex Mercato S. Marco si intendono invece rientrare a tutti gli effetti nella disciplina di cui al Tit. III del D. Lgs. N. 114/98 "Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa".
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti gestionali connessi ad eventuali, non rilevanti mutamenti delle condizioni di sicurezza, viabilità e logistiche delle aree mercatali, che comportino limitate modifiche nella localizzazione di singoli posteggi e/o delle loro dimensioni senza sostanziali modificazioni di quanto previsto nella presente normativa.

Articolo 22 – Deroghe/integrazioni agli orari di attività previsti

1. Fatto salvo quanto specificatamente prescritto agli artt. 5, 4° comma, e nelle rispettive indicazioni degli orari di svolgimento dei singoli mercati e/o assimilati di cui agli artt. da 14 a 19, 2° comma, nonché a conferma di quanto previsto in materia di autorizzazioni temporanee, il Sindaco individua e determina eventuali deroghe e/o integrazioni agli orari normalmente previsti per le singole attività di commercio su aree pubbliche in connessione a particolari periodi dell'anno e/o eventi contingenti, anche in applicazione al disposto dell'art. 50, 7° comma, del D. Lgs. N. 267/2000.

Articolo 23 – Regime sanzionatorio

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali, adottate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98.
3. Sono fatti salvi gli adempimenti di competenza comunale concernenti la sospensione e/o la revoca dell'attività di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 29, 3° e 4° comma del D. Lgs. N. 114/98 e del Tit. IV capo VI dei Criteri Regionali.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, per le quali si applicano le procedure di cui alla L. n. 689/81 e s.m.i., l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

TITOLO II

PARTE VI – DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

Articolo 24 – Aree di mercato

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati e delle aree pubbliche assimilate, istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale n: _____ del _____.
2. Tutti coloro che accedono alle aree di cui alla presente normativa sono soggetti alle disposizioni di legge, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti in materia, nonché alle ordinanze Sindacali ed alle prescrizioni esecutive impartite dagli Operatori di Polizia Municipale e dai competenti Organi Comunali, o comunque dagli Organi di Vigilanza.

Articolo 25 – Modalità di accesso, sosta e circolazione

1. E' consentita l'occupazione del posteggio prima dell'inizio delle vendite per la sistemazione delle attrezzature e delle merci esclusivamente a partire dalle ore 6.30.
2. Le attrezzature, le merci ed i mezzi di trasporto degli operatori devono essere collocati nell'ambito del rispettivo posteggio come risultante dalla relativa planimetria

particolareggiata. Non sono comunque consentite occupazioni di suolo pubblico, a qualsiasi titolo, eccedenti la superficie e/o le dimensioni del posteggio assegnato

3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso ed emergenza.
4. Gli automezzi non rientranti nella tipologia di cui al comma 1, ed esclusivamente destinati al trasporto di merci e materiali possono accedere e sostare nelle aree mercatali unicamente per effettuare le operazioni di carico e scarico, rispettando gli orari e le modalità previsti e vigenti in materia.
5. Il termine massimo per lo sgombero integrale del posteggio e delle aree mercatali in genere è stabilito in 1 ora dal rispettivo orario di cessazione delle vendite.

Articolo 26 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 28 – Migliorie

1. Ai fini della presente normativa per "miglioria" viene intesa la variazione nell'ambito della stessa area mercatale del posteggio in assegnazione e/o della relativa tipologia merceologica di pertinenza.

2. Le istanze di miglioria intese ad ottenere l'assegnazione di un diverso posteggio e/o di altra tipologia merceologica in nuova, definitiva disponibilità nell'organico mercatale di riferimento rispetto alla precedente assegnazione di pertinenza, possono essere presentate ed avere corso esclusivamente nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure di un bando di cui all'art. 11 ed il bando successivo.
3. Il procedimento per le definizione delle predette migliorie si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
4. In caso di domande di miglioria concorrenti, è riconosciuto titolo di priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale delle domande in questione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di assegnazione alternativa di posteggio e di scambio consensuale di posteggio di cui al Tit. IV, capo II, sez. I nn. 9 e 11.

Articolo 29 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati - Spunta

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio dell'attività di vendita, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di restituzione degli oneri connessi.
2. I posteggi non occupati di cui al comma 1 nonché quelli non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori frequentatori saltuari del mercato, presenti in quella giornata (procedura di spunta).
3. A partire dalle ore 8,00 nel periodo dal 1/04 al 30/09, e dalle ore 8,15 nel periodo dall'1/10 al 31/03 l'assegnazione di detti posteggi è effettuata ogni giorno di svolgimento del singolo mercato a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ai sensi degli artt. 8, 1° comma, e 9, 2° comma del presente Regolamento, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;

- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
4. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
 5. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale. Ove siano compresenti merceologie commerciali alimentari ed extralimentari viene redatta una distinta graduatoria.
 6. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
 7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli operatori già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
 8. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
 9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che altrui.
 10. Gli operatori partecipanti all'assegnazione giornaliera hanno diritto al conteggio della presenza, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività. La presenza non viene peraltro conteggiata nel caso di rifiuto dell'assegnazione giornaliera.
 11. Le operazioni di spunta relative ai posteggi riservati agli agricoltori e la tenuta dell'apposita graduatoria seguono i criteri e le modalità di cui ai commi precedenti, ove applicabili.

Articolo 30 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti. chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore

anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza in funzione dei vincoli logistici esistenti.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 31 - Coincidenza dei Mercati con festività

1. Nel caso in cui la data di svolgimento di uno dei mercati di cui ai nn. 2, 2 BIS, 4, 4 BIS, 6, 6 BIS, 8 e 10 dei precedenti artt. 14 e 15, risulti coincidente con una festività non ricompresa in una delle giornate festive di deroga alla chiusura delle attività commerciali annualmente individuate, può essere consentita, mediante apposita ordinanza sindacale e previa specifica, tempestiva richiesta, l'anticipazione o posticipazione dello svolgimento del mercato stesso, ove a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse.

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, è tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori agricoli e contengono i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;

- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica/del titolo di cui all'art. 6, 1° c. per gli agricoltori;
- gli estremi della concessione del posteggio;
- le dimensioni del posteggio e la relativa superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio
- ogni ulteriore, utile annotazione.

Articolo 33 – Modalità di registrazione delle assenze

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito per ciascun mercato; a tale fine viene fatto riferimento esclusivo all'autorizzazione in essere, non rilevando nella fattispecie il dato anagrafico del soggetto legittimato all'effettivo svolgimento dell'attività.
2. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
3. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, vengono ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
4. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
5. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
6. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
7. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del

calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

8. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti comunque a 4 mercati non giornalieri.
9. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art. 29, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, in casi eccezionali debitamente comprovati è demandata alla Giunta Comunale la valutazione discrezionale della sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso ai fini dell'autorizzazione all'assenza giustificata fino ad un periodo massimo di un anno

Articolo 34 – Decadenza della concessione del posteggio

1. Ai sensi dell'art. 29, 4° comma, lett. b) del D. Lgs. 114/98, gli operatori che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio assegnato in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero 17 giornate di mercato anche non consecutive, decadono dalla concessione del posteggio.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per il periodo di cui al comma 1, il competente Ufficio Commercio provvede ad attivare il procedimento finalizzato alla decadenza del posteggio interessato nonché delle relative autorizzazione amministrativa e concessione, nei termini di cui al Tit. IV, capo VI dei Criteri Regionali.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati al soggetto interessato ed alla CCIAA di competenza, nonché, nel caso di vendita di prodotti alimentari, al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.

Articolo 35 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, salvo rinnovo, ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita previa comunicazione formale del titolare del posteggio e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE VI - MODALITA' DI VENDITA

Articolo 36 - Ulteriori obblighi degli operatori

1. Gli operatori devono mantenere puliti i rispettivi banchi ed attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro dai rifiuti lo spazio di competenza. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori.
2. I venditori devono esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.
3. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. I cartellini od il listino prezzi indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere riportati in modo chiaro e leggibile, ben esposti al pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
5. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 37 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni o schiamazzi, usare linguaggio o atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere animali sui banchi di vendita.
3. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori che trattano dischi, musicassette e simili possono utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 38 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti della vigilanza urbana e sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su apposite attrezzature di altezza non inferiore a m. 1,00.

Articolo 39 - Divieti di vendita

1. Non è consentito l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore.
2. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
3. E' vietato porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
4. Atteso che si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, è fatto divieto di commerciare prodotti non contemplati nell'autorizzazione e comunque quelli non compatibili con la tipologia del posteggio assegnato.
5. Non è consentito l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalle apposite ordinanze della competente Autorità sanitaria in materia di requisiti igienico/sanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta alle norme comunitarie, nazionali e locali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie ed in particolare al rispetto della Legge n. 283/62 e del relativo Regolamento di attuazione n.382/80 e s.m.i.

Articolo 40 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i prodotti avicoli devono essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, ogni animale liberato dalle parti distali ed accuratamente eviscerato, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli e/o indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è consentita esclusivamente agli agricoltori produttori diretti ed ai commercianti di prodotti ittici.

Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti mercatali

1. Non è consentito manomettere, insudiciare, danneggiare o comunque deteriorare gli impianti mercatali , con particolare riferimento al suolo pubblico, alle attrezzature di servizio e/o di pubblica utilità.

Articolo 42 - Utilizzazione di fonti energetiche

1. E' fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e l'eventuale manutenzione degli impianti privati restano comunque a carico degli utenti.
3. E' vietato l'utilizzo di bombole di gas per riscaldamento e/o cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, ove necessaria, degli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o di copia del certificato di omologazione dell'apparecchiatura stessa.

Articolo 43 - Furti e danneggiamenti

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e di danneggiamenti di ogni genere che si verificano nelle aree mercatali.

PARTE VII - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 - Vigilanza

1. Gli organi preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed in particolare il Nucleo addetto ai mercati, gli altri Organi di Polizia e l'Autorità Sanitaria.
2. In particolare spetta alla Polizia Municipale addetta ai mercati:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti (spunta)
 - rilevare le assenze dei titolari di concessioni di posteggio;
 - curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'attività commerciale e delle presenti norme.

PARTE VIII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI MERCATI

Articolo 45 - Mercati giornalieri

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs: 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree di cui ai nn. 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 degli artt. 14, 15, 16 delle presenti Norme e Direttive, si identifica come mercato a cadenza giornaliera, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extralimentari.
2. Il rispettivo orario di vendita è previsto nelle relative tabelle di identificazione delle singole aree di cui ai sopracitati artt. 14,15,16.
3. Gli esercenti operanti sulle aree di cui ai nn. 1-3 - 5 - 7 - 9 sono vincolati alla permanenza obbligatoria sino alle ore 12,30, salvo casi di forza maggiore da documentare.
4. Sulle aree mercatali di cui al presente articolo, il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso, da intendersi come soggetto giuridico, può essere titolare e/o partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale fino ad un massimo di 2 autorizzazioni. Ai fini della spunta non può comunque essere utilizzata la stessa autorizzazione relativa al posteggio in concessione decennale sullo stesso mercato. Alla stessa persona fisica non è consentito occupare il posteggio in concessione decennale e partecipare contestualmente alla spunta.
5. L'eventuale installazione di chioschi variamente definiti e/o attrezzati, di proprietà pubblica o privata - fatte salve le competenze di soggetti terzi nelle rispettive materie - è subordinata al preventivo nullaosta dell'Ufficio Commercio in relazione alla verifica della titolarità del soggetto interessato e del rispetto delle presenti norme. I posteggi sui quali insistono chioschi autorizzati ai sensi del presente comma, in caso di assenza temporanea del titolare non sono assoggettati alle procedure di assegnazione occasionale

Articolo 46 - Mercati settimanali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree di cui ai nn. 2 - 2 BIS - 4 - 4 BIS - 6 - 6 BIS - 8 - 10 degli artt. 14, 15 delle presenti Norme e Direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, nei seguenti termini:
 - a) mercato del Martedì nelle aree di cui ai nn. 2 - 4 - 6 con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extralimentari;

- b) mercato del Venerdì nelle aree di cui ai nn. 2 BIS – 4 BIS - 6 BIS; con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extralimentari;
- c) mercato del Giovedì nelle aree di cui ai nn. 8 - 10; con un'offerta al dettaglio esclusivamente di merci alimentari.
2. Il rispettivo orario di vendita è previsto nelle tabelle di identificazione delle relative aree di cui ai sopracitati artt. 14, 15.
 3. Gli esercenti operanti sulle aree di cui al presente articolo sono vincolati alla permanenza obbligatoria sino alle ore 12,30, salvo casi di forza maggiore da documentare.
 4. Sulle aree mercatali di cui al presente articolo, il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso, da intendersi come soggetto giuridico, può essere titolare e/o partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale fino ad un massimo di 3 autorizzazioni nelle aree di cui alle lettere a) e b), e di 2 autorizzazioni per le restanti. Ai fini della spunta non può comunque essere utilizzata la stessa autorizzazione relativa al posteggio in concessione decennale sullo stesso mercato. Alla stessa persona fisica non è consentito occupare il posteggio in concessione decennale e partecipare contestualmente alla spunta.
 5. L'installazione di chioschi comunque definiti e/o attrezzati, di proprietà pubblica o privata sulle aree di cui al presente articolo non è consentita.

Articolo 47 - Delegati di mercato

1. Per ogni area di mercato di cui ai nn 1-2- 2 BIS – 3 – 4 – 4 BIS – 5 – 6 – 6 BIS – 8 – 10 – 11 , gli operatori titolari di concessione di posto fisso possono eleggere nei termini di cui al Tit. III dei Criteri Regionali e s.m.i. una commissione composta da un delegato per ciascun settore merceologico presente sul mercato di riferimento, per un massimo di tre pertanto, ove presente il settore dei produttori agricoli.
2. E' compito degli operatori comunicare al competente Ufficio Commercio i nominativi dei designati, certificandone l'elezione a maggioranza dei due terzi dei concessionari di posteggio sul mercato interessato, a titolo di accettazione e legittimazione.
3. Al riguardo valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - uno stesso operatore non può essere eletto delegato in più aree di mercato comunali;
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso,

- in caso di decadenza di un delegato, subentra il successivo nelle graduatoria dei voti riportati per la medesima area, ovvero si provvede ad una nuova, eventuale designazione.
4. La commissione ha il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento con l'Assessorato competente al Commercio e con gli Organi di Vigilanza; può rappresentare inoltre le istanze di carattere generale nei confronti dell'Amministrazione Comunale in materia mercatale.

Articolo 48 - Mercati ultramensili

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'art. 27 del D. Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree di cui ai nn. 15 – 16 dell'art. 16 delle presenti Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza ultramensile ed a tempo indeterminato, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extralimentari, nei seguenti termini:
 - a) Fiera Lupinaria, in programma nella 2^a domenica antecedente la Pasqua;
 - b) Festa di Ognissanti, in programma il 1° novembre.
2. Alle manifestazioni possono partecipare, nei limiti numerici dei posteggi di rispettiva pertinenza previsti e nei termini di cui al presente regolamento:
 - a) i soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica, di cui all'art. 28 , 3° e 4° commi, del D. Lgs 31/03/1998, n. 114;
 - b) gli agricoltori di cui all'art. 6 della presente normativa provenienti da tutto il territorio nazionale.
3. Le concessioni dei singoli posteggi hanno validità equivalente alla durata di svolgimento della rispettiva manifestazione.
4. In riferimento alle consuetudini locali ed in considerazione della natura e delle caratteristiche delle manifestazioni, non è consentito nelle fattispecie il rilascio di ulteriori autorizzazioni temporanee di cui all'art. 11 della L. R. n. 28/99, né l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore.
5. Il rispettivo orario di vendita è previsto nelle relative tabelle di identificazione di cui al citato art. 16.
6. E' consentita la vendita di prodotti appartenenti sia al settore alimentare, sia al settore extralimentare, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- non sono consentite la vendita, l'esposizione e la manipolazione di prodotti ortofrutticoli freschi, di funghi freschi, di carni fresche di ogni tipo, di prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura vivi o freschi, di molluschi bivalvi vivi o freschi, di pane sfuso;
 - la preparazione e la somministrazione di prodotti di gastronomia cotti e la vendita di prodotti surgelati sono ammesse esclusivamente mediante negozi mobili in possesso dei requisiti, delle caratteristiche e delle autorizzazioni prescritti in materia igienico-sanitaria dalle vigenti norme;
 - ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti e i divieti previsti dal D. Lgs. 114/98 o da leggi speciali.
7. I posteggiatori entro le ore 7,45 devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio rispettivamente assegnato. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 6,30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 18,30, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità; in tali eventualità ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero. Entro le ore 21,00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.
8. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati esclusivamente negli spazi appositamente delimitati come da planimetria particolareggiata:
I veicoli per il trasporto di merce e di altro materiale in uso agli operatori, che non rientrano nel rispettivo posteggio assegnato, possono sostare sull'area del mercato esclusivamente per le operazioni di carico e scarico del materiale e dovranno essere regolarmente posteggiati nelle aree adiacenti alla manifestazione. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni, negozi, uffici. Deve essere sempre garantito il passaggio di automezzi di soccorso e di emergenza.
9. Nell'ambito dell'area mercatale è consentita esclusivamente la circolazione pedonale; in occasione della manifestazione è inibito l'attraversamento veicolare dell'area di mercato; è altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.
10. La concessione di cui al presente regolamento, con validità pari alla durata della manifestazione, è assoggettabile al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme. E' ammesso il pagamento diretto a personale a tal fine incaricato, che rilascia regolare ricevuta indicante gli estremi della concessione.

Articolo 49 - Domande di partecipazione/assegnazione dei posteggi nei mercati ultramensili

1. Le istanze di partecipazione devono essere inviate al Comune di Vercelli almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di svolgimento della relativa manifestazione esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono comunque contenere, oltre ai dati anagrafici ed identificativi:
 1. per gli operatori commerciali: estremi/copia dell'autorizzazione commerciale con la quale intendono partecipare alla manifestazione stessa e l'indicazione delle merceologie trattate;
 2. per gli agricoltori: estremi/copia del titolo autorizzatorio di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 228/01, con l'indicazione: a) del possesso della qualifica di "agricoltore" ai sensi della normativa vigente; b) dei prodotti agricoli posti in vendita; c) degli eventuali requisiti di priorità previsti dai criteri regionali per l'assegnazione del posteggio richiesto.
2. L'assegnazione al singolo operatore avviene sulla base di un'apposita, rispettiva graduatoria di ammissione da definirsi secondo i seguenti criteri:
 1. per gli operatori commerciali, in ordine di priorità:
 - 1.1 maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - 1.2 maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte, della C.C.I.A.A.;
 - 1.3 maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
 - 1.4 priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;
 2. per gli agricoltori: annuale applicazione delle disposizioni di cui al Tit. III, capo II, n° 1, lett. e), della D.G.R. n° 32-2642 del 2/04/2001 e s.m.i. ove compatibili.
3. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita al precedente art. 49, 7° comma, non possono più accedere alle operazioni mercatali e sono considerati assenti.
4. I posteggi di ciascun settore non occupati sono immediatamente assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di spunta che viene compilata dal competente organo di Polizia Municipale applicando le disposizioni del Tit. III, capo II, n° 2, lett. a), punto 1.2 della citata D.G.R. n° 32-2642 del 2/04/2001 e s.m.i. per quanto concerne gli operatori commerciali, nonché le disposizioni di cui al successivo p. 3) per quanto riguarda gli agricoltori.
5. Salvo che per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e/o per particolari motivi di carattere igienico-sanitario, il contenuto merceologico del relativo titolo autorizzatorio è ininfluenza ai fini dell'assegnazione dei posteggi nei rispettivi settori riservati.

6. La rilevazione delle presenze dei partecipanti e degli estremi della rispettiva autorizzazione esibita per la partecipazione, è di competenza degli agenti di Polizia Municipale a tal fine incaricati, che curano la redazione dei relativi elenchi al termine della manifestazione, trasmettendone tempestivamente le risultanze al competente Ufficio Commercio, per l'aggiornamento delle connesse graduatorie.

Articolo 50 - Modalità di vendita/Obblighi e divieti nei mercati ultramensili

1. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
2. Fatto salvo il rispetto della normativa recata dal presente regolamento, il concessionario deve comunque attenersi alle seguenti modalità operative particolari:
 - gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio occupato; al termine delle operazioni di vendita debbono accogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli in appositi contenitori;
 - il posteggio non deve restare incustodito;
 - è fatto altresì obbligo di mantenere l'allineamento prescritto, di lasciare liberi da ogni ingombro i luoghi di passaggio. compresi gli spazi tra i singoli posteggi, di osservare integralmente le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le disposizioni in materia di nettezza urbana, nonché le istruzioni regolarmente impartite dai funzionari comunali e/o dalla Polizia Municipale;
 - l'operatore è tenuto ad adottare ogni precauzione per garantire le condizioni di sicurezza pubblica e per la salvaguardia del verde e delle strutture pubbliche e private in genere, fatta salva la rifusione di eventuali danni provocati;
 - le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere in modo da impedire e/o ostacolare l'attività di altri operatori, e comunque non possono sporgere oltre m. 1,00 dalla verticale del limite di allineamento né collocarsi ad altezza inferiore a m. 2,00;
 - è fatto divieto di effettuare allacciamenti agli impianti energetici senza la preventiva autorizzazione del Comune, di usare mezzi di diffusione sonora di qualsiasi tipo che arrechino danno e/o disturbo alla pubblica quiete ed al regolare andamento della manifestazione, di effettuare la vendita col sistema dell'imbonitore e/o a mezzo di estrazione a sorte.

PARTE IX NORME FINALI

Articolo 51 - Canoni, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento degli oneri per occupazione spazi ed aree pubbliche e per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità previste dal Comune
2. Per gli assegnatari dei posteggi giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'insediamento sul posteggio secondo la prassi in uso presso il competente servizio.

Articolo 52 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate: la deliberazione C. C. n. 481 del 27/07/81; la deliberazione C. C. n. 609 del 19/10/81, nonché tutte le disposizioni di pertinenza comunale disciplinanti l'istituzione e la regolamentazione delle aree mercatali e/o la disciplina del commercio su aree pubbliche in genere.

Articolo 53 - Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato o previsto nel presente articolato, si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 1 - Definizioni	Pag. 1	Articolo 28 - Migliorie	Pag. 21
Articolo 2 - Prescrizioni generali	Pag. 1	Articolo 29 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati - Spunta	Pag. 22
Articolo 3 - Programmazione comunale	Pag. 2	Articolo 30 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	Pag. 23
Articolo 4 - Tipologie di mercato	Pag. 2	Articolo 31 - Coincidenza dei Mercati con festività	Pag. 24
Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante	Pag. 3	Articolo 32 - Registro degli operatori sui mercati	Pag. 24
Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli	Pag. 4	Articolo 33 - Modalità di registrazione delle assenze	Pag. 25
Articolo 7 - Sistema autorizzatorio	Pag. 4	Articolo 34 - Decadenza della concessione del posteggio	Pag. 26
Articolo 8 - Autorizzazioni di tipo a)	Pag. 5	Articolo 35 - Scadenza e rinuncia della concessione del posteggio	Pag. 26
Articolo 9 - Autorizzazioni di tipo b)	Pag. 6	Articolo 36 - Ulteriori obblighi degli operatori	Pag. 27
Articolo 10 - Subingressi	Pag. 6	Articolo 37 - Attrezzature di vendita	Pag. 27
Articolo 11 - Disponibilità dei posteggi di tipo a)	Pag. 7	Articolo 38 - Collocamento delle derrate	Pag. 27
Articolo 12 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	Pag. 7	Articolo 39 - Divieti di vendita	Pag. 28
Articolo 13 - Individuazione delle aree del commercio su area pubblica	Pag. 8	Articolo 40 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	Pag. 28
Articolo 14 - Aree mercatali per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	Pag. 8	Articolo 41 - Atti dannosi agli impianti mercatali	Pag. 28
Articolo 15 - Aree complementari alle forme mercatali	Pag. 11	Articolo 42 - Utilizzazione di fonti energetiche	Pag. 29
Articolo 16 - Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche	Pag. 13	Articolo 43 - Furti e danneggiamenti	Pag. 29
Articolo 17 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	Pag. 14	Articolo 44 - Vigilanza	Pag. 29
Articolo 18 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	Pag. 15	Articolo 45 - Mercati giornalieri	Pag. 30
Articolo 19 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante autorizzazioni temporanee	Pag. 17	Articolo 46 - Mercati settimanali	Pag. 30
Articolo 20 - Adempimenti di prima applicazione	Pag. 18	Articolo 47 - Delegati di mercato	Pag. 31
Articolo 21 - Disposizioni integrative ai criteri regionali	Pag. 18	Articolo 48 - Mercati ultramensili	Pag. 32
Articolo 22 - Deroghe/integrazioni agli orari di attività previsti	Pag. 19	Articolo 49 - Domande di partecipazione/assegnazione dei posteggi nei mercati ultramensili	Pag. 33
Articolo 23 - Regime sanzionatorio	Pag. 19	Articolo 50 - Modalità di vendita/Obblighi e divieti nei mercati ultramensili	Pag. 35
Articolo 24 - Aree di mercato	Pag. 20	Articolo 51 - Canoni, tasse e tributi comunali	Pag. 36
Articolo 25 - Modalità di accesso, sosta e circolazione	Pag. 20	Articolo 52 - Abrogazione di norme	Pag. 36
Articolo 26 - Concessione del posteggio	Pag. 21	Articolo 53 - Norme finali	Pag. 36
Articolo 27 - Subingresso nel posteggio	Pag. 21		